

Vicenza, 18 dicembre 2018

Spett:

PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE

SERVIZIO VIA

Palazzo Godi - Nieve, Contra' Gazzolle 1 –

36100 VICENZA

provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Oggetto: Procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/20016 e ss. mm. e ii.

Proponente – Gobbo Stefano & C. S.r.l..

Progetto – Aumento potenzialità recupero rifiuti.

Localizzazione - comune di Montebello Vicentino (VI), Strada Statale Undici Signolo 24/26 .

Comune interessato – Brendola

Integrazioni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n.152/2006 e ss . mm . e ii.

VIA P.E.C.

Il sottoscritto Stefano Gobbo, in qualità di legale rappresentante della ditta Stefano Gobbo & C S.r.l. viste le integrazioni pervenute con prot. n. 74787 del 15 novembre 2018, allega il seguente documento a risposta delle integrazioni pervenute.

In fede



INTEGRAZIONI

INDICE

Integrazioni al Quadro Programmatico	2
Integrazioni al Quadro Progettuale	15
Integrazioni al Quadro ambientale.....	17
Caratterizzazione dell’ambiente idrico.....	17
Caratterizzazione dell’impatto sul suolo e sottosuolo	18
Caratterizzazione dell’impatto acustico	18
Caratterizzazione dell’impatto da agenti fisici	21
Caratterizzazione degli impatti sulla salute dei lavoratori e delle persone	21

Allegati:

Allegato 1: Relazione Geotecnica

Allegato 2: Planimetria che illustra la corrivazione delle acque

Allegato 3: Referto analitico acque di pioggia

Allegato 4: Documentazione per riconoscimento derivazione d’acqua

Allegato 5: Relazione sull’Impatto Acustico

Allegato 6: Scheda tecnica nuovi proiettori e dichiarazione inclinazione faro esistente

INTEGRAZIONI AL QUADRO PROGRAMMATICO

1. Si richiede di fornire integrazioni rispetto ai seguenti aspetti riguardanti:
 - il PTA, anche al fine di individuare correttamente le eventuali misure di mitigazione necessarie;

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) (previsto dall'art. 44 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.) costituisce un piano stralcio di settore del Piano di Bacino di cui alla L. 183/89, ed è lo strumento del quale le Regioni debbono dotarsi per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici regionali, stabiliti dagli articoli 4 e 5 del decreto stesso. Gli obiettivi di qualità ambientale da raggiungere entro il 31/12/2016 sono i seguenti:

- per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei deve essere mantenuto o raggiunto lo stato ambientale "buono" (come obiettivo intermedio, entro il 31/12/2008 deve essere raggiunto lo stato ambientale "sufficiente");
- deve essere mantenuto, ove esistente, lo stato ambientale "elevato";
- devono essere mantenuti o raggiunti per i corpi idrici a specifica destinazione, gli obiettivi di qualità stabiliti per i diversi utilizzi dalle normative speciali (acque potabili, destinate alla vita di pesci e molluschi, acque di balneazione).

La Regione ha approvato il PTA con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009.

Il PTA comprende i seguenti tre documenti:

- a) Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la base conoscitiva e i suoi successivi aggiornamenti e comprende l'analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee, per bacino idrografico e idrogeologico.
- b) Indirizzi di Piano: contiene l'individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni previste per raggiungerli: la designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari, delle zone soggette a degrado del suolo e desertificazione; le misure relative agli scarichi; le misure in materia di riqualificazione fluviale.
- c) Norme Tecniche di Attuazione: contengono misure di base per il conseguimento degli obiettivi di qualità distinguibili nelle seguenti macroazioni:
 - Misure di tutela qualitativa: disciplina degli scarichi.
 - Misure per le aree a specifica tutela: zone vulnerabili da nitrati e fitosanitari, aree sensibili, aree di salvaguardia acque destinate al consumo umano, aree di pertinenza dei corpi idrici.
 - Misure di tutela quantitativa e di risparmio idrico.
 - Misure per la gestione delle acque di pioggia e di dilavamento.

Linee Guida applicative del Piano di tutela delle acque, approvate con DGR n. 80 del 27/1/11.

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 la Regione Veneto ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA), che sostituisce quasi interamente il Piano Regionale di Risanamento delle Acque, con le modalità indicate all'art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione. Il nuovo Piano provvede, alla luce di quanto richiesto dalle direttive comunitarie in materia e dal D.Lgs. 152/2006, a dettare, per il territorio regionale, la disciplina per la tutela e gestione della risorsa idrica e a introdurre, laddove necessario, le misure per il miglioramento della qualità dei corpi idrici e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione delle acque. Nello specifico, il Piano definisce gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e l'uso sostenibile dell'acqua, individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che contribuiscano a garantire anche la naturale autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

L'individuazione delle azioni e delle misure viene specificata nel dettaglio nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano (allegato A3 alla DCR n. 107 del 5.11.2009).

Deliberazione della Giunta Regionale N. 842 del 15 maggio 2012.

Con DGR N. 842 del 15 maggio 2012 (Bur n. 43 del 05/06/2012) "Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5/11/2009, modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (Dgr n. 141/CR del 13/12/2011)" si approvano alcune modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di tutela delle Acque e si approva il testo coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque come risultante anche dalle altre modifiche apportate successivamente alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

Deliberazione della Giunta Regionale N. 1534 del 03 novembre 2015

Con DGR N. 1534 del 03 novembre 2015 sono state approvate alcune modifiche e adeguamenti del Piano di Tutela delle Acque art. 121 D. Lgs. 152/2006 Artt. 33, 34, 37, 38, 40, 44 e Allegati E, F DGR n. 51/CR del 20/07/2015. Nel tempo il PTA è stato oggetto di revisioni, modifiche e aggiornamenti o di semplici chiarimenti, dovuti prevalentemente alla necessità di adeguamento a nuove normative, alla necessità di chiarire e precisare alcuni aspetti applicativi e di prorogare alcuni termini per l'attuazione di interventi e applicazione dei limiti.

Deliberazione della Giunta Regionale N. 225 del 03 marzo 2016

Con DGR N. 225 del 03 marzo 2016 Sono delineate linee guida e indirizzi per la corretta interpretazione e applicazione delle norme di cui all'art. 40 del Piano regionale di Tutela delle Acque, come modificato con la DGR n. 1534 del 3/11/2015, in particolare per quanto attiene alla protezione delle acque sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 360 del 22 marzo 2017

Con la presente deliberazione si approva l'aggiunta di un comma all'art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, regolamentando alcuni rilevanti aspetti relativi agli effetti ambientali degli scarichi di sostanze pericolose, caratterizzate da possibili risvolti sanitari.

tale Deliberazione ha aggiunto un nuovo comma 9 all'art. 11 "Adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze pericolose", così formulato:

"9. Qualora nel territorio regionale, ed in particolar modo nella zona di ricarica degli acquiferi di cui all'art. 18 del presente Piano, siano presenti impianti, stabilimenti, siti potenzialmente contaminati o contaminati, che abbiano generato o siano ancora in grado di generare, ovvero generino con continuità accertate situazioni di criticità relative alle acque utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile, associate ad effetti sanitari quali un probabile aumento di rischio di contrarre patologie umane e dovute a sostanze di cui alle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza e loro aggiornamenti, laddove sia stata identificata e sia ancora presente la fonte di pressione che ha generato la suddetta criticità e sia ancora in grado di generarla, la fonte di pressione stessa deve essere rimossa, o delocalizzata in aree meno critiche, nel più breve tempo possibile; in ogni caso gli scarichi e/o le immissioni da essa derivanti, nelle acque superficiali, sul suolo, nelle acque sotterranee o in pubblica fognatura, anche provenienti da necessarie operazioni di bonifica, devono essere opportunamente gestiti, in modo tale da garantire la tutela della salute della popolazione con particolare riferimento al consumo di acqua potabile."

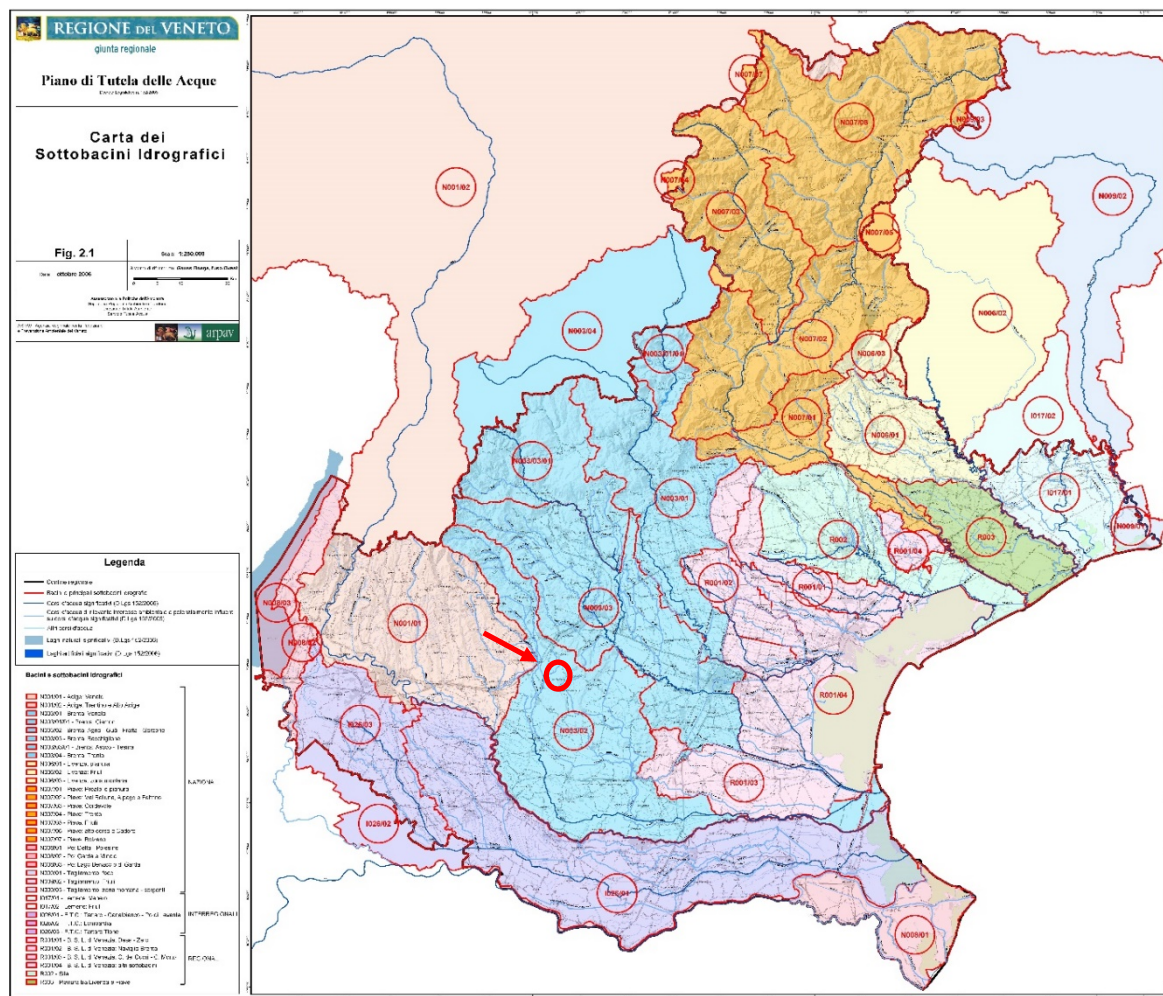


Figura 1 : PTA Carta dei Sottobacini Idrografici

Il comune di Montecchio Maggiore ricade nel Bacino e Sottobacino idrografico N003/02 del Brenta: Agno – Guà – Fratta – Gorzone.

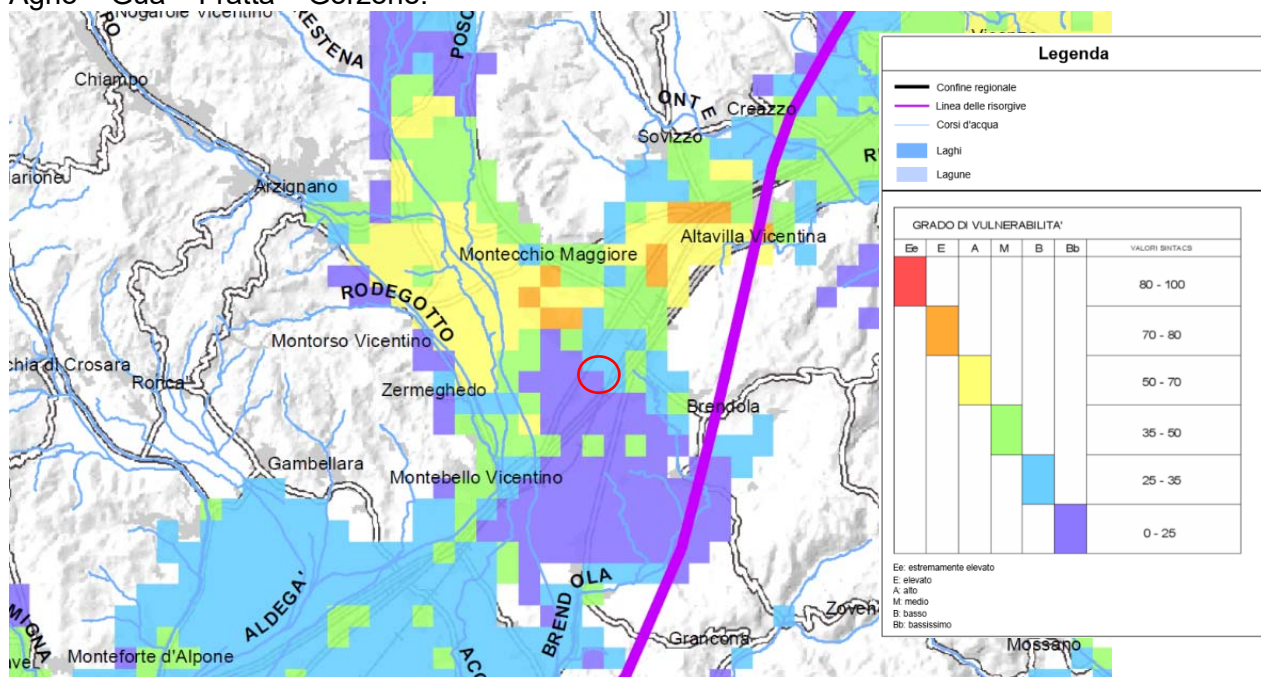


Figura 2: PTA Stralcio Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta

La Carta della vulnerabilità intrinseca della falda freatica indica un grado di vulnerabilità compreso tra “alto” ed “estremamente elevato” (livelli tra 4° e 6° in una scala da 1 a 6) e sintetizza il rischio dovuto a fattori naturali. Nell’Area Vasta, le aree con vulnerabilità intrinseca più elevata sono localizzate lungo i rami del Po, la rete paleoidrografica e in corrispondenza degli antichi sistemi dunari dove i depositi sono più grossolani e la conducibilità idraulica più elevata.

L’area di interesse, difficilmente individuabile con precisione, è classificata nella Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica con grado basso o bassissimo.

Le principali fonti di inquinamento della falda idrica possono essere ricondotte a:

- pozzetti d’infiltrazione;
- bacini inquinati;
- aree agricole;
- discariche;
- serbatoi di carburante;
- serbatoi di solventi clorurati.

La vulnerabilità di un corpo idrico sotterraneo è definita dalla possibilità di penetrazione e propagazione degli inquinanti nell’acquifero.

La vulnerabilità intrinseca considera essenzialmente le caratteristiche:

- litostrutturali (pedologia e stratigrafia)
- idrogeologiche (spessore insaturo)
- idrodinamiche del sottosuolo (apporto meteorico, dispersioni)

E’ riferita a inquinanti generici e non considera le caratteristiche chemiodinamiche delle sostanze.

Per completezza di informazione è stata analizzata la Carta Geolitologica del PTCP di Vicenza, dalla quale emerge che il sito di progetto è composto da materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a tessitura prevalentemente limo-argillosa.

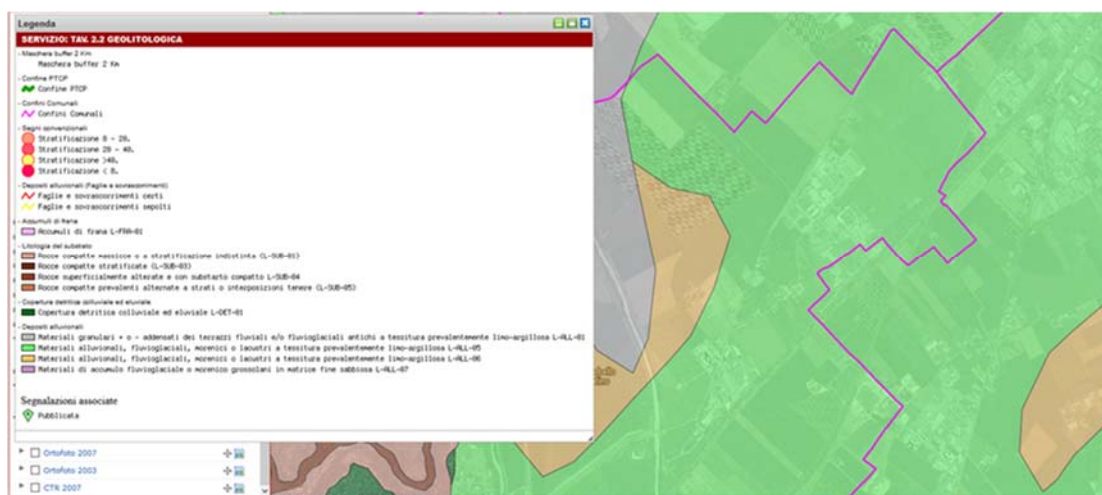


Figura 3: PTA Stralcio Carta Geolitologica PTCP di Vicenza

L’attività oggetto di studio rientra nell’Allegato F di cui all’articolo 39 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque che prevede quanto segue:

Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

1. Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate in Allegato F, ove vi sia la presenza di:

- a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione degli agenti atmosferici;
- b) lavorazioni;

c) ogni altra attività o circostanza, che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente come indicate nel presente comma, che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, le acque meteoriche di dilavamento, prima del loro scarico, devono essere trattate con idonei sistemi di depurazione (.....)

(.....) Nei casi previsti dal presente comma, l'autorità competente, in sede di autorizzazione, può determinare con riferimento alle singole situazioni e a seconda del grado di effettivo pregiudizio ambientale, le quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare, oltre a quella di prima pioggia; l'autorità competente dovrà altresì stabilire in fase autorizzativa che alla realizzazione degli interventi non ostino motivi tecnici e che gli oneri economici non siano eccessivi rispetto ai benefici ambientali conseguibili. (.....)

Si riporta a tale proposito quanto di nostro interesse previsto dall'Allegato A alla Dgr n. 80 del 27/01/2011 **“NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE LINEE GUIDA APPLICATIVE”**

Articolo 39 – Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

L'articolo si configura come una norma necessaria, ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità previsti dal PTA ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 152/2006 e della prevenzione del rischio idraulico.

Comma 1: per le tipologie di insediamenti di cui all'allegato F, che presentano potenziale pericolo di dilavamento delle sostanze indicate nel medesimo articolo 39, deve essere previsto di norma almeno il trattamento delle acque di prima pioggia; **è possibile escludere i casi in cui sono realizzate le condizioni o le misure previste dal comma 2, che prevede la possibile esistenza di zone in cui il dilavamento può non avvenire. L'Autorità competente deve tra l'altro verificare che la presenza di concentrazioni inquinanti riscontrate nelle analisi, sia effettivamente connessa con le attività esercitate nello stabilimento e non attribuibile ad elementi o circostanze non dipendenti dall'attività esercitata.**

La relazione di cui al comma 1 dovrà considerare le sostanze pericolose di cui alle tabelle 3A e 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, in situazioni particolari legate alle sole attività, cicli produttivi e lavorazioni effettivamente presenti sul sito, dovranno essere prese in considerazione anche altre sostanze “pregiudizievoli per l'ambiente”, qualora il loro quantitativo scaricato con le acque meteoriche di dilavamento possa pregiudicare significativamente lo stato dei corpi idrici e qualora il grado di pregiudizio ambientale correlato con lo scarico in oggetto, sia verificabile da parte dell'Autorità competente.

Riguardo all'analisi delle acque meteoriche da eseguirsi da parte dell'azienda ai fini dell'apposita relazione da predisporre in ottemperanza al comma 1, la stessa dovrà eseguirsi naturalmente dopo un periodo di tempo secco ragionevolmente lungo, sulle acque di prima pioggia e su quelle di seconda pioggia.

Comma 2: tra i sistemi di protezione (“adozione di misure atte a prevenire il dilavamento delle superfici”) sono ammesse anche le strutture non fisse, purché garantiscano adeguata protezione e impediscano il dilavamento.

Comma 3: nei casi di cui al comma 3, per analogia con quanto previsto al comma 2 del medesimo art. 39, è possibile frazionare la rete di raccolta delle acque in modo che la stessa risulti limitata alle zone che comportano dilavamento di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 e di altre sostanze pregiudizievoli per l'ambiente così come definite nelle precedenti annotazioni al comma 1.

In particolare, le superfici di cui alla lettera e) del comma 3 vanno intese come le superfici destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti, e ad operazioni connesse e complementari che comportino analogo rischio di dilavamento di oli, tensioattivi e altre sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, nei punti di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli. Le

disposizioni di questo comma si intendono applicabili anche a tutte le superfici destinate alla vendita all'ingrosso di carburanti, compresi anche i punti vendita di carburanti per uso aziendale.

Alla lettera d) del comma 3, con la parola "analoghe" si intendono tutti quei piazzali o parcheggi, per le parti che possono comportare dilavamento di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 e di altre sostanze pregiudizievoli per l'ambiente (come individuate nei punti precedenti), che possono produrre inquinamento in misura paragonabile o addirittura superiore rispetto a quelli delle zone residenziali e commerciali.

Riguardo ai sistemi di sedimentazione accelerata, si rimanda alla scelta del progettista.

Riguardo alla disciplina dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento riconducibili alle acque reflue industriali - sottoposte a opportuno trattamento - in condotte cosiddette "bianche" (ossia destinate al collettamento delle acque meteoriche), lo scarico in tali condotte è possibile, in via straordinaria ai sensi dell'art. 37 comma 9, purché l'acqua meteorica di dilavamento sia sottoposta ad idoneo trattamento ai sensi del comma 3 dell'art.39 e rispetti i limiti allo scarico in relazione al corpo recettore della condotta bianca.

(.....)

Comma 5: il rilascio delle acque meteoriche di dilavamento non è soggetto ad autorizzazione né a rispetto dei limiti di emissione, in quanto non trattasi di scarico. Il nulla osta idraulico è rilasciato dall'Autorità competente per il corpo recettore, come stabilito anche agli artt. 22 comma 17 e 23 comma 9.

E' importante, al fine di garantire un'adeguata protezione delle acque sotterranee, definire in che cosa consistono e a quale profondità si possono estendere, caso per caso, in sede di valutazione urbanistica/edilizia dell'intervento, gli strati superficiali del sottosuolo, che non possono essere univocamente identificati per tutto il territorio regionale viste le caratteristiche molto diverse che presentano il suolo e il substrato geologico nelle diverse zone della regione.

Il trattamento previsto per i recapiti negli strati superficiali del sottosuolo, di cui all'ultima parte del comma 5, va naturalmente previsto anche per i nuovi insediamenti.

(.....)

In considerazione di quanto su esposto si può riassumere quanto segue:

- la superficie scoperta è di 2.500 mq di cui drenante 435 mq e i rimanenti 2.065 mq è pavimentata;
- i materiali depositati all'esterno si configurano in pallet in legno o in cassoni vuoti e quindi di natura non pericolosa.

Tutto ciò premesso si ritiene che non vi siano possibilità di spandimenti di sostanze pericolose e di conseguenza di infiltrazioni nelle falde superficiali e profonde.

- l'applicabilità delle prescrizioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali;

Il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29 aprile 2015 ed è stato pubblicato sul B.u.r. n. 55 del 01 giugno 2015. Esso è costituito dai seguenti elaborati:

Elaborato A: Normativa di Piano

Elaborato B: Rifiuti Urbani

1. Analisi dello stato di fatto
2. Analisi dei fabbisogni impiantistici
3. Azioni di Piano
4. Monitoraggio del piano e fonte dei dati

Elaborato C: Rifiuti speciali

1. Analisi dello stato di fatto
2. Scenari di gestione
3. Azioni di piano
4. Monitoraggio del piano e fonte dei dati

Elaborato D: Programmi e linee guida

- Criteri per la definizione delle aree non idonee
- Linee guida per la gestione di particolari categorie di rifiuti
- Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica
- Programma regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
- Programma per la riduzione della produzione dei rifiuti
- Programmi PCB "decontaminazione e smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario"
- Principali poli di produzione dei rifiuti

Elaborato E: Piano per la bonifica delle aree inquinate

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 3/2000, gli obiettivi del Piano per quanto riguarda i rifiuti speciali sono:

- promuovere le iniziative dirette a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;
- stimare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;
- dettare criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali;
- stabilire le condizioni ed i criteri tecnici, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3/2000, in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad eccezione delle discariche, sono localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
- definire, ai sensi dell'articolo 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti.

Secondo quanto dettato dal punto 2. dell'art. 16 di Piano "Disposizioni generali in materia di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti", in sede di rinnovo dell'autorizzazione gli impianti esistenti devono adeguarsi agli standard ambientali previsti per i nuovi impianti nel frattempo autorizzati e devono tenere conto delle misure di mitigazione e compensazione previste nel rapporto ambientale di Piano per le diverse tipologie impiantistiche.

Al punto 6.3 del Rapporto Ambientale sono indicate le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente, dovuti all'attuazione del Piano, ivi inclusi gli impianti non previsti dalle azioni di Piano individuate dallo scenario evolutivo ma presenti nello scenario inerziale in quanto definito dallo stato di fatto.

In particolare, il Rapporto Ambientale individua le seguenti "misure generali" valide per tutte le tipologie degli impianti considerati:

Le seguenti misure operative, tecniche e gestionali sono correntemente contemplate nelle misure regolamentari relative alle tipologie impiantistiche di riferimento; il piano ne ribadisce, tuttavia, la rilevanza e la cogenza.

- Utilizzo delle migliori tecniche e tecnologie disponibili.
- Presenza di un sistema di gestione dell'impianto.
- Presenza di sistemi di monitoraggio e controllo dei parametri operativi dell'impianto e delle emissioni.
- Presenza di personale competente e adeguatamente addestrato.
- Impiego, già nella fase di progettazione dell'impianto e nella sua conduzione, di sostanze e materiali selezionati secondo i criteri della minore pericolosità e del minor consumo.

- Presenza di sistemi che consentano, in caso di incidenti o mancanza di alimentazione, alle apparecchiature di portarsi autonomamente in condizioni di massima sicurezza.

Il punto 3. dell'Art. 16 impone il divieto di modifiche sostanziali che comportino un aumento della potenzialità complessiva di trattamento annua e l'aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati per gli impianti che ricadono in aree di esclusione assoluta.

A tal proposito, il progetto di modifica dell'impianto oggetto di analisi, come evidenziato successivamente non ricade in aree di esclusione assoluta, di cui all'art. 13 di Piano e individuate nella tabella di pag. 390 dell'Allegato A alla DCR n. 30 del 29.04.2015.

- l'approfondimento del rapporto dell'impianto con il PRGRUS andando, in particolar modo, ad approfondire gli aspetti indicati nell'Allegato A alla DCR n. 30/2015, Elaborato D: Programmi e linee guida, punto 1. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;

La normativa regionale prescrive che i nuovi impianti di recupero devono essere ubicati di norma nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici (art 21, c. 2 della L.R. 3/2000).

Nel Piano è stato introdotto un Paragrafo relativo alla definizione di aree e siti non idonei alla installazione degli impianti. Esso rappresenta uno strumento finalizzato a chiarire e semplificare l'iter per l'approvazione e l'autorizzazione dell'impianto, deve, inoltre, valorizzare le opportunità offerte dalle specifiche caratteristiche del territorio.

L'individuazione di tali aree non potrà prescindere dalle indicazioni riportate nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), dal Piano di Tutela delle Acque, dai Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico e da altra pianificazione di settore.

La Metodologia per l'individuazione delle suddette aree prevede che vengano distinte aree del territorio nelle quali è assolutamente vietata l'installazione di impianti di trattamento rifiuti ed aree nelle quali può essere consentito a seconda della tipologia di impianto con specifiche "raccomandazioni".

L'art. 199 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. attribuisce alle regioni il compito di redigere i piani regionali di gestione dei rifiuti, che devono contenere tra l'altro "i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti".

Sono state, quindi, definite:

- aree sottoposte a vincolo assoluto e, pertanto, non idonee a priori; in tali aree è esclusa l'installazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti o discariche. I criteri di esclusione assoluta riguardano, per alcune aree, ogni tipologia di impianto mentre per altre aree, specifiche tipologie impiantistiche;
- aree con raccomandazioni: tali aree, pur sottoposte ad altri tipi di vincolo, possono comunque essere ritenute idonee all'installazione di impianti in determinati casi; l'eventuale idoneità è subordinata a valutazioni, da parte delle province, tese a verificare la compatibilità delle tipologie impiantistiche con l'apposizione di specifiche ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già previste dai rispettivi strumenti normativi.

L'emanazione di questi criteri da parte della Regione si prefigge due obiettivi principali:

1. individuare, ove possibile, criteri territorialmente omogenei di esclusione dei siti, in particolare nei casi in cui la normativa e la programmazione vigente già detta chiare limitazioni;
2. creare una base metodologica comune di lavoro al fine di giungere a risultati confrontabili nella fase di dettaglio e prospettare raccomandazioni di carattere generale.

Per analizzare la compatibilità del progetto proposto verranno seguiti i Paragrafi del Piano di gestione dei rifiuti regionale, in particolare il Paragrafo 1.2 "*Metodologia e criteri generali*" e il

Paragrafo 1.3 “Descrizione dei criteri per l'individuazione da parte delle Province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento”.

1.2 Criteri generali di esclusione

Come specificato nel Piano, una prima indicazione in merito ai criteri per l'individuazione da parte delle provincie delle aree non idonee, viene fornita dalla Regione Veneto, con la L.R. 3/2000, art. 57, e in particolare all'Allegato D, dove è riportata la Tabella di seguito.

Tipo di vincolo	Aree Escluse	Aree per le quali le provincie possono stabilire specifiche prescrizioni
PAESAGGISTICO	ghiacciai e i circhi glaciali	
	i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; (le aree naturali protette nazionali, istituite ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, i parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali normativamente istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 ovvero dalla Legge Regionale 16 agosto 1984, n.40)	
IDROGEOLOGICO	le aree classificate "molto instabili", PTRC oggi vigente all'art. 7.	
	i territori coperti da boschi tutelati all'articolo 16 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52.	
	D.lgs 152/2006 art 94 aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione	
		art. 7 del PTRC Vigente vengono inoltre definite "aree instabili"
		il PTRC vigente art 12, detta norme tecniche di tutela della fascia di ricarica degli acquiferi,
STORICO E ARCHEOLOGICO	Siti ed immobili sottoposti a vincoli previsti dal Ministero per i beni e le attività culturali.	
	Centri storici (art. 24 delle Nta e Tavola 10 del PTRC)	
		Le zone archeologiche del Veneto (Art. 27 del PTRC)
		Agro-centuriato (cfr. PTRC Tavola 10, art. 28 Nta),
		Principali itinerari di valore storico e storico ambientale (cfr. PTRC Tavola 4, art. 30 Nta)
VINCOLI AMBIENTALI	Ambiti naturalistici (cfr. PTRC Tavole 2 e 10, art. 19 Nta)	
	le zone umide incluse nell'elenco di cui al DPR 13 marzo 1976 n.448	
	rete ecologica regionale comprendente i siti della rete	

Dall'analisi di questi primi criteri risulta che l'impianto in questione non rientra in nessuna delle “aree escluse” o nelle aree per cui “le Province possono stabilire specifiche prescrizioni”.

1.3 Aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti: aree a vincolo assoluto e aree con raccomandazioni.

Come specificato al Paragrafo precedente, in relazione al tipo di vincolo vengono stabilite aree di esclusione assoluta e aree con raccomandazioni.

Si riportano di seguito gli elementi e vincoli che il Piano chiede di considerare nella definizione di tali aree:

- vincolo paesaggistico;
- pericolosità idrogeologica;
- vincolo storico ed archeologico;
- vincolo ambientale;
- protezione delle risorse idriche;
- tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di qualità;
- altri vincoli ed elementi da considerare.

Gli impianti di trattamento rifiuti a seconda dell'attività che svolgono possono presentare gradi diversi di impatto sul territorio, per questo motivo i vincoli e le misure di tutela che devono rispettare possono essere differenti.

Nel caso specifico non sono presenti nell'area in cui è situato l'impianto vincoli di tipo paesaggistico, storico e archeologico, ambientale.

Di seguito si valuteranno gli altri elementi specificati nell'elenco sopra riportato, seguendo le argomentazioni indicate nel Piano.

Pericolosità idrogeologica

Criteri di esclusione

Per quanto riguarda la pericolosità idrogeologica, il Piano prevede che non possano essere realizzati impianti di trattamento rifiuti in aree in cui il Piano di Assetto idrogeologico stabilisce un certo grado di "pericolosità idraulica" (molto elevata o elevata) o in aree "molto instabili" cioè con rischio di frana molto elevato o elevato.

Il sito non è classificato in tali zone.

Deve, inoltre, essere esclusa la presenza di impianti di trattamento dei rifiuti in aree coperte da boschi di protezione; come risulta dai dati territoriali delle Regione Veneto, la zona di interesse non risulta occupata da tale tipo di bosco.

Aree con raccomandazioni

Altri elementi considerati nel Piano riguardano:

- aree individuate dal P.A.I.;
- aree a vincolo idrogeologico;
- aree instabili;
- aree boscate;
- aree esondabili;
- altre aree.

Dai dati cartografici esaminati non emergono particolari elementi legati alla pericolosità idrogeologica.

Protezione delle risorse idriche

Criteri di esclusione

Per quanto riguarda la protezione delle risorse idriche, il Piano prescrive che sia esclusa la presenza di impianti di trattamento dei rifiuti in aree "di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano".

Le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, comprendono le zone di tutela assoluta, zone di rispetto e di protezione:

- Zona di tutela assoluta

è l'area immediatamente circostante al punto di presa, deve avere un'estensione di almeno 10 m ed essere adibita esclusivamente a opera di captazione ed eventualmente per infrastrutture di servizio (art. 94 comma 3 D.Lgs.152/06).

- Zona di rispetto

è la porzione di territorio immediatamente adiacente alla zona di tutela assoluta, si divide in ristretta ed allargata in base alla vulnerabilità del corpo idrico e alla tipologia dell'opera di presa.

Le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, sulla base di direttive tecniche regionali, hanno il compito di delimitare le zone di rispetto per le opere di presa degli acquedotti di propria competenza. Fino alla precisa delimitazione, la zona di rispetto ha un'estensione pari a 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione. La normativa nazionale e in particolare l'art 16 del P.T.A., intitolato "*Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano – Vincoli*", stabilisce che nella zona di rispetto sia vietato lo svolgimento di attività di gestione di rifiuti.

- Zona di protezione

è l'area individuata dalla Regione dove devono essere adottate prescrizioni e particolari limitazioni da inserirsi negli strumenti urbanistici generali e di settore.

Dalla documentazione disponibile nell'intorno di 200 metri dal sito non sono presenti punti di captazione di acque superficiali o sotterranee destinati al consumo umano.

Aree con raccomandazioni

Oltre ai criteri di esclusione specificati, nella localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti e nella valutazione dei loro possibili impatti è necessario considerare la presenza di aree da salvaguardare, dal punto di vista delle risorse idriche, quali quelle individuate dal Piano di tutela delle Acque approvato.

Trattasi delle seguenti aree o tipologie di acque:

1. acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
2. aree di produzione diffusa del Modello Strutturale degli Acquedotti;
3. acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela per la produzione di acqua potabile;
4. aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
5. aree sensibili (cioè sistemi idrici classificabili in uno dei seguenti gruppi: acque superficiali già eutrofizzate, o probabilmente esposte a prossima eutrofizzazione; acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione che potrebbero contenere, in assenza di interventi, una concentrazione di nitrato > 50 mg/l; aree che necessitano, per gli scarichi afferenti, di un trattamento supplementare al trattamento secondario per conformarsi alle prescrizioni del D.Lgs. 152/2006);
6. zone di alta pianura vulnerabili da nitrati, che per loro natura, con particolare riferimento al substrato geologico, si possono considerare vulnerabili anche ad altre tipologie di inquinanti;
7. acque destinate alla vita dei pesci;
8. acque destinate alla vita dei molluschi.

Per l'area di intervento non risultano esserci specifiche prescrizioni per questo tipo di attività.

Aree a tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di qualità

Criteri di esclusione

Per quanto riguarda le zone sottoposte a tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di qualità, il Piano stabilisce che non è consentita la realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti in aree agricole ricadenti negli ambiti geografici di produzione agricolo-alimentari di qualità (produzioni DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG), limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati da coltivazioni biologiche.

Il P.I. del Comune di Montebello Vicentino classifica il sito dove sorge l'impianto come zona territoriale omogenea D1/27 produttiva di completamento.

Altri vincoli ed elementi da considerare

Il Piano prevede la necessità di considerare anche ulteriori vincoli ed elementi che sono di seguito indicati:

- Vincoli legati alla legge regionale 61/1985 e 11/2004 che fanno riferimento a norme urbanistiche riprese nel P.R.G./PAT e nel P.T.R.C.;
- Distanza minima dalle abitazioni, dagli edifici pubblici e dai centri abitati;
- Accessibilità dell'area;
- Ambienti di pregio naturalistico o paesaggistico o comunque da tutelare;
- Siti soggetti ad erosione;
- Siti soggetti a rischio di valanghe e di incendio boschivo;
- Presenza di grotte ed aree carsiche.

Vincoli legati alla legge regionale 61/1985 e 11/2004 fanno riferimento a norme urbanistiche riprese nel PAT/PI e nel P.T.R.C.. A tale proposito si evidenzia che l'impianto è esistente ed autorizzato e che il progetto non prevede modifiche subordinate al rilascio di autorizzazioni edilizie. Inoltre dalla cartografia analizzata nello SPA non sono emerse elementi da evidenziare.

Distanza minima dalle abitazioni, dagli edifici pubblici e dai centri abitati

Criteri di esclusione

Per quanto riguarda la distanza da abitazioni, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti è definita una distanza minima tra l'area ove vengono effettivamente svolte le operazioni di recupero e gli edifici pubblici e le abitazioni. Per impianti di produzione di Combustibile Solido Secondario (ex CDR) e per impianti di selezione e recupero tale distanza minima è definita pari a 100 m, come si evidenzia nella Tabella sottostante estratta dal Piano di gestione dei rifiuti.

Tipologia impiantistica di recupero	Distanza di sicurezza
Impianti di recupero aerobico e anaerobico di matrici organiche	500 m
Impianti di produzione CDR	100 m
Impianti di selezione e recupero	100 m

Tipologia impiantistica di smaltimento	Distanza di sicurezza
Discariche di rifiuti inerti	200 m
Discariche di rifiuti non pericolosi (secchi o comunque non putrescibili) ⁽¹⁷⁾	150 m
Discariche di rifiuti non pericolosi (putrescibili) ⁽¹⁸⁾	500 m
Discariche per rifiuti non pericolosi per rifiuti di amianto in matrice compatta	250 m
Discariche per rifiuti non pericolosi per rifiuti pericolosi stabili non reattivi	250 m
Discariche per rifiuti non pericolosi in deroga artt. 7 e 10 D.M. 27/9/2010	250 m
Discariche di rifiuti pericolosi	250 m
Impianti di incenerimento	150 m
Impianti di trattamento chimico-fisico-biologico	150 m

La distanza viene considerata compresa tra:

- l'area ove vengono effettivamente svolte le operazioni di recupero o smaltimento, intesa come il luogo fisico ove avvengono le suddette operazioni, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mascheratura e/o mitigazione previsti in progetto;
- gli edifici pubblici e le abitazioni, anche singole, purché stabilmente occupate (esclusa l'eventuale abitazione del custode dell'impianto stesso).

Il lotto in cui sorge l'impianto si trova in zona territoriale omogenea D1/27 a destinazione "produttiva di completamento" dove prevalgono, infatti, attività produttive.

Accessibilità dell'area

È necessario sia garantita adeguata accessibilità agli impianti per conferire i rifiuti e per consentire l'accesso al personale e a tutti i mezzi necessari nelle diverse fasi della vita dell'impianto (anche in fase di emergenza).

Nel caso specifico il sito si trova in aree funzionalmente specializzate (aree di tipo industriale/artigianale), dotata di adeguate infrastrutture viarie.

Ambienti di pregio naturalistico o paesaggistico o comunque da tutelare

L'impianto non ricade in tali ambienti.

Siti soggetti ad erosione

L'impianto non ricade in ambienti soggetti a erosione.

Siti soggetti a rischio di valanghe e di incendio boschivo

L'impianto non ricade in ambienti soggetti a questo tipo di rischi.

Presenza di grotte ed aree carsiche

L'impianto non ricade in ambienti di tal genere.

- nello S.I.A. è stata individuata una criticità "PATI elaborato 3 - Carta delle Fragilità, dove l'area di progetto è indicata con il colore giallo come tutto il resto del territorio circostante che risulta "idoneo a condizione" dal punto di vista geologico ai fini dell'edificabilità. Sarebbe opportuno approfondire le motivazioni che hanno portato ad individuare quest'area come "idonea a condizione", mettendole in rapporto con l'intervento proposto anche al fine di individuare correttamente le eventuali misure di mitigazione necessarie.

Le norme tecniche di attuazione del P.A.T.I., all'art. 25, rubricato come "Fragilità e compatibilità ai fini urbanistici", riportano due classi di terreni per descrivere la "Compatibilità geologica ai fini urbanistici": aree idonee a condizione e aree non idonee.

Per aree idonee a condizione si intende:

"Aree idonee a condizione:

*Comprende sia aree pianeggianti sia a moderata acclività in cui le condizioni morfologiche nonché le caratteristiche stratigrafiche, litologiche e di permeabilità dei terreni sono tali da **richiedere adeguati approfondimenti di indagine con grado di approfondimento rapportato all'importanza delle opere previste**. In esse non esiste un elemento predominante di criticità ambientale da evidenziare, e quindi perimetrare, ma derivano da una valutazione incrociata degli aspetti riportati nelle cartografie del quadro conoscitivo: Carta Geolitologica, Carta Geomorfologica e Carta Idrogeologica.*

Gran parte delle "Aree idonee a condizione" rientrano in una o più "Aree soggette a dissesto idrogeologico" in cui si evidenziano degli elementi di criticità che dovranno essere oggetto di approfondimenti specifici in sede di attuazione del PATI."

L'intervento prevede, in futuro, un ampliamento del capannone. Per tale ampliamento è stata richiesta una relazione geotecnica (Allegato 1) dove viene affrontato il tema della compatibilità geologica dell'area e di cui si riporta un estratto:

"Nell'area è stata eseguita una indagine geologica geotecnica che ha richiesto l'esecuzione di:

- *n° 3 Prove penetrometriche*
- *caratterizzazione sismica del sottosuolo mediante la tecnica passiva HVSR a stazione singola*
- *Dall'indagine eseguita risulta che i terreni sono rappresentati da:*
 - o *1 terreni di copertura, costituiti da argille limose e sabbiose*
 - o *Substrato resistente: ghiaie sabbiose*

(...) la tipologia dell'intervento edilizio in oggetto prevede sostanzialmente l'ampliamento di fabbricato esistente, senza interrato.

Le indagini geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche finalizzate allo studio delle criticità/fragilità del terreno fisico hanno confermato la fattibilità del progetto e che non sussistono tipologie di rischio della stabilità dell'ambiente".

INTEGRAZIONI AL QUADRO PROGETTUALE

2. Prevedere una modalità temporale per la gestione delle MPS, considerando sia la disponibilità delle aree, che gli accumuli di nuovi materiali recuperati derivanti dalla prosecuzione dell'attività di recupero, definendo altresì i quantitativi massimi stoccabili. La presente richiesta andrà coordinata con quanto indicato al punto 9.

Prevedere una modalità temporale per la gestione delle MPS, significa avere la certezza assoluta, in tempi determinati e inderogabili, della consegna ai clienti e quindi del disimpegno del magazzino, cosa che la ditta non riesce a garantire.

L'azienda ha tutto l'interesse, considerato inoltre che nella normale conduzione della propria attività acquista il materiale in entrata, di ridurre al minimo il tempo in giacenza di tutti i materiali in magazzino. Quello che l'azienda può sicuramente garantire è il blocco dei ritiri di materiale da trattare prima di superare i quantitativi autorizzati.

Ad oggi il Certificato di Prevenzione Incendi è stato rilasciato per una quantità massima in stoccaggio, all'interno del capannone, di 6000 quintali di materiale plastico.

Nello Studio Preliminare Ambientale, eseguito per una modifica sostanziale delle quantità lavorate annue è stata predisposta una tabella sulla messa in riserva massima, che, come quantitativo massimo di rifiuti di plastica riporta 501,4 tonnellate, inoltre l'azienda ha dichiarato un deposito temporaneo di rifiuti plastici, derivanti dalla sua attività, di 45,5 tonnellate.

Posto che il limite di 600 tonnellate è invalicabile, se non tramite un aggiornamento del CPI e tutti i lavori conseguenti, la quantità istantanea di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto è sempre controllata e quantificata in modo tale da non superare il limite massimo dato dalla differenza fra il quantitativo di materiale certificato dalla prevenzione incendi (600 ton massimo) e le quantità istantanea di rifiuti in messa in riserva.

Per quel che riguarda la carta e il legno si segnala che sono due depositi alternativi l'uno all'altro, e che il legno è da considerarsi nel CPI solo se l'azienda svolgesse lavorazioni sul legno (falegnameria).

La carta può essere depositata all'interno o all'esterno come movimentazione giornaliera, all'interno non può superare le 5 tonnellate.

3. Identificare in modo compiuto ed univoco, anche per verificare la non riconducibilità ad altri codici EER del catalogo, i seguenti CER aventi descrizione generica: 100299, 100899, 160216 e 160316.

L'azienda ha deciso di rinunciare alle tipologie dei metalli, in quanto non ha mai ritirato rifiuti metallici e, questo tipo di recupero non costituisce un settore d'affari interessante per l'attività stessa, quindi non descrive i rifiuti identificati dai seguenti CER 10 02 99 e 10 08 99.

Per quanto i codici 16 02 16 e 16 03 06 (il 16 03 16 non esiste) siano dei codici affatto generici, si ricorda che:

1. L'elenco di codici EER non è esaustivo e non ricomprende alcune attività che non si identificano chiaramente fra quelle elencate;
2. Il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., per quanto vetusto, è l'unico riferimento di normativa tecnica per quel che riguarda le attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, anche alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato.

Il codice CER 16 03 06, che proviene da “prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati” è presente in tre tipologie del D.M. 5/02/98, le prime due legate al recupero di materia, come l’attività della Gobbo Stefano & C. S.r.l., la terza al recupero di energia.

Nel dettaglio, si riporta la “provenienza” della tipologia 6.2:

- 6.2.1 Provenienza: industria della produzione o trasformazione delle materie plastiche e fibre sintetiche, impianti di recupero degli accumulatori esausti, attività di autodemolizione, autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, attività di autoriparazione e industria automobilistica, altre attività di recupero di altre apparecchiature e manufatti; attività di costruzione e demolizione

E’ stata riportata la “Provenienza” per sottolineare la derivabilità di un rifiuto identificato con codice CER 16 03 06 dall’industria delle materie plastiche, fibre sintetiche.

Per quanto riguarda il caso in esame, i rifiuti identificati dai codici 16 02 16 e 16 03 06, sono stati identificati univocamente dai produttori, fornitori dell’azienda stessa, e in particolare si tratta di carcasse in plastica nel caso del primo codice e di articoli in plastica non conforme derivante da processi di attività certificate ISO 14001 per il secondo codice.

A completamento della risposta si riporta la tabella 4 dello studio preliminare ambientale di pagina 11, dove sono indicati le quantità di rifiuti recuperati negli anni 2015, 2016 e 2017, e dove si vede chiaramente come il rifiuto identificato dal codice CER 16 030 6 sia uno dei più ritirati dall’azienda.

Tipo.	Codice CER	Descrizione	Quantità recuperata nel 2015 (kg)	Quantità recuperata nel 2016 (kg)	Quantità recuperata nel 2017 (kg)	Operazione di recupero
6.1	02 01 04	Rifiuti plastici	/	/	/	/
	15 01 02	Imballaggi in plastica	127.554,4	174.000	138.856	R13 -R3
			242.254	83.429	164.375	Solo R13
	17 02 03	Plastica	/	/	/	
	19 12 04	Plastica e gomma	598.229	739.749	527.326	R13 – R3
			154	/	1.704	Solo R13
	20 01 39	Plastica	5.954	8.751		R13 – R3
6.2	07 02 13	Rifiuti plastici	653.390	764.889	616.963	R13 – R3
	12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici	1.600.917,3	1.588.166	1.134.320,5	R13 – R3
			250.432	249.902	444.420	Solo R13
	16 01 19	Plastica	/	/	/	
	16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	/	/	/	
	16 03 06	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	658.284	841.089	905.191	R13 – R3
	17 02 03	Plastica	/	/	/	
9.1	15 01 03	Imballaggi in legno	16.035	10.710	24.330	R13 – R3
Totale in chili			4.153.203,4	4.460.685	3.957.485,5	
Totale in tonnellate			4.153	4.461	3.957	

INTEGRAZIONI AL QUADRO AMBIENTALE

Caratterizzazione dell'ambiente idrico

4. Approfondire le caratteristiche della rete di raccolta (destino), correlate con la presenza di materiali (rifiuti e MPS) in aree scoperte, la corrivazione verso la zona non impermeabilizzata, la presenza di azioni mitigative per quanto concerne la presenza di Solidi sospesi (procedure gestionali di pulizia dei piazzali, ecc).

La destinazione delle acque di dilavamento dei piazzali della ditta Gobbo Stefano & C. S.r.l. è costituita dal Rio Signolo. Ciò è comprovato dal fatto che è appena stata rilasciata, dalla Provincia di Vicenza, l'autorizzazione allo scarico del consorzio agrario il cui sito è adiacente a quello della Gobbo Stefano & C. S.r.l. e dove si riporta il corso d'acqua di destinazione ovvero il rio Signolo.

Come confermato dal Comune di Montebello Vicentino le tubazioni della rete acque bianche uscenti dalla ditta Gobbo Stefano & C. S.r.l. si collegano alla rete costruita dal consorzio agrario e che arrivano direttamente al rio succitato.

Il piazzale della ditta è dotato di caditoie nella zona antistante e retrostante del capannone, non sono presenti caditoie nell'area pavimentata, vicina alla zona permeabile. In tale area la ditta posiziona solo dei contenitori vuoti. Le acque di dilavamento dei tetti vengono veicolate verso la rete di raccolta delle acque bianche.

In allegato 2 è riportata una planimetria che illustra la corrivazione delle acque.

Come già descritto nella documentazione presentata, tutte le lavorazioni della ditta avvengono all'interno del capannone dell'azienda e, all'esterno del capannone, la ditta effettua lo stoccaggio solo dei rifiuti e del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto per cui è prevista la movimentazione giornaliera, come indicato dalle ordinanze comunali. Il materiale è sempre coperto con cappucci o film in materiale plastico per preservarne la qualità oppure è in container chiusi, pronti al trasporto.

La proprietà, vista la vicinanza del consorzio, ha implementato una procedura non scritta di spazzamento piazzali, che avviene una volta ogni quindici giorni nei periodi di secco.

Premesso ciò, anche se la tipologia di attività appartiene all'allegato F del Piano di tutela delle Acque, e considerando la previsione di un ampliamento futuro del capannone, non si è ritenuto di dover dotare l'azienda di impianti di depurazione delle acque meteoriche e di avviare l'iter burocratico per ottenere le autorizzazioni amministrative.

Viste le domande emerse in sede di visita del Comitato VIA, la proprietà ha effettuato un'analisi di controllo delle acque di dilavamento, riportata in allegato 3, con le modalità riportate nel parere della commissione tecnica provinciale n. 04/0417, al fine di accertare l'assenza di costituenti organici (COD), solidi sospesi totali (SST) e idrocarburi totali. I limiti di riferimento adottati sono quelli previsti per lo scarico in acque superficiali ovvero come da tab. 3 all. 5 Parte III del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. Il campionamento è stato effettuato il giorno 29/10/2018, quando la stazione pluviometrica di Brendola, la più vicina a Montebello Vicentino, indica 32 mm di pioggia, i parametri indagati rispettano i limiti previsti dalla norma.

Come descritto nella documentazione presentata, l'intenzione futura è di ampliare il capannone, condizione tale per cui tutti gli stoccaggi, tranne quelli necessari alla movimentazione giornaliera, andrebbero coperti.

Nella condizione attuale la proprietà intende procedere con un monitoraggio delle acque meteoriche, eseguendo delle analisi dei parametri sopra citati, dopo adeguati periodi di secco.

Caratterizzazione dell'impatto sul suolo e sottosuolo

5. Negli atti di progetto si annette una domanda di terebrazione del pozzo del 18.10.1990 ed il relativo nulla-osta a perforare, emesso dalla PPAA competente: al punto 8 del predetto nulla osta è specificato che per l'utilizzo la ditta dovrà conseguire regolare concessione. Dagli atti pervenuti non è dato sapere se il procedimento amministrativo è stato perfezionato e si chiede quindi la documentazione di concessione per piccola derivazione con annessi i dati principali del pozzo (come diametro, profondità, portata, stratigrafia del sottosuolo).

Da contatti con la PPAA competente, è emersa la richiesta di depositare la documentazione riportata in allegato 4 per il riconoscimento di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso antincendio e irrigazione aree verdi.

Dalla documentazione depositata si evince che:

Il pozzo artesiano posto a 55 metri s.l.m. avrà le seguenti caratteristiche:

profondità 28 m

diametro 102 mm

portata minima 4 l/sec

Stratigraficamente il terreno è così composto:

da 1 a 14 metri: ghiaia, argilla, ghiaia

da 14 a 20 metri: ghiaia

da 20 a 24 metri: argilla

da 24 a 30 metri: ghiaia

da 30 a 50 metri: argilla e ghiaia

6. In relazione al previsto ampliamento del capannone si chiede se la ditta abbia eseguito / o ritenga di svolgere approfondimenti per la caratterizzazione di tipo geognostico, geotecnico e sismico del sottosuolo.

La ditta ha dato incarico ad un professionista del settore di redigere una relazione che illustri gli approfondimenti eseguiti per la caratterizzazione di tipo geognostico, geotecnico e sismico del sottosuolo. La relazione è in Allegato 1.

Caratterizzazione dell'impatto acustico

7. Manca la verifica del traffico indotto dall'attività sulle strade afferenti l'area in esame. Si chiedono, delle indicazioni riferibili sui percorsi di collegamento alle strade principali usati dai mezzi di trasporto del materiale in ingresso e in uscita dal lotto, sul numero dei mezzi di trasporto dell'attività e sulle emissioni di traffico indotte prodotte dall'attività allo scopo di valutare l'effettiva incidenza dei livelli incrementali prodotti dai mezzi – soprattutto pesanti – dell'attività. Tali livelli, anche come sommatoria degli effetti del traffico esterno all'attività saranno confrontati con i limiti delle infrastrutture stradali percorse dai mezzi di trasporto di cui sopra.

Inoltre la verifica dei livelli di traffico indotto deve essere effettuata previa classificazione delle infrastrutture stradali afferenti all'area di progetto così come indicato da specifica norma – DPR 142/2004 ; si indichi quindi la tipologia di strada secondo tabella 2 del decreto specifico e i rispettivi limiti per il periodo diurno che saranno confrontati con le effettive emissioni di rumore dovute al traffico indotto di cui sopra.

Manca l'effettiva verifica dei livelli residuali atti al confronto con i valori di rumore prodotti dagli

impianti e attività dell'azienda; cioè si ritiene opportuno verificare con rilievo fonometrico i livelli di rumore residuo scorporati dalle emissioni stradali e non, presso i ricettori prossimi all'area indagata, nonché i valori LeqA e L95 orari più bassi riscontrati dal monitoraggio, che saranno usati per la verifica del livello differenziale presso i suddetti ricettori.

La documentazione deve sempre essere correlata di report di misura, con le storie temporali e l'analisi del dato, con percentili, dei monitoraggi utili alla caratterizzazione dei livelli residuali - presso i ricettori più impattati dalle emissioni sonore dell'attività e ambientali, affinché il livello di rumore prodotto dalle specifiche sorgenti possa avere carattere di riferibilità. Le verifiche fonometriche dovranno essere condotte per un tempo di misura adeguato alla effettiva caratterizzazione delle emissioni delle sorgenti. Si indica inoltre il riscontro di anomalie e refusi, nei report riportanti le storie temporali e i valori di emissione sonora riscontrati nel monitoraggio fonometrico.

Valutando la variabilità delle situazioni incognite presenti nel sito in analisi se non fosse possibile il monitoraggio in ambiente interno (così come chiesto dalla norma vigente) presso i suddetti ricettori, si ritiene opportuno valutare i livelli differenziali a finestre aperte assimilati ai valori in ambiente esterno verificati ad 1 mt. dalla facciata.

In allegato 5 si fornisce una relazione sull'Impatto Acustico rivisitata, dove sono illustrati i temi richiesti dall'integrazione.

Come già descritto nello Studio Preliminare Ambientale, alla massima potenzialità attuale e considerando il mezzo pesante più incisivo dell'attività si attestano due passaggi giorno, mentre per la richiesta futura si attestano sei passaggi giorno.

Nella figura successiva è rappresentato l'accesso/egresso dalla strada regionale 11, mentre nelle altre figure sono rappresentati i percorsi verso i caselli autostradali di Montecchio Maggiore e Montebello, percorsi che avvengono attraverso la strada regionale 11 stessa.

I mezzi di trasporto dell'attività sono tre autocarri e un rimorchio, il calcolo di due passaggi giorno è stato riferito all'autotreno alla massima capacità, attuale e futura, di entrata e uscita del materiale.

Nella relazione di Impatto acustico al paragrafo 6.2 è trattato il "Traffico Indotto", si rimanda alla relazione per dettagli.

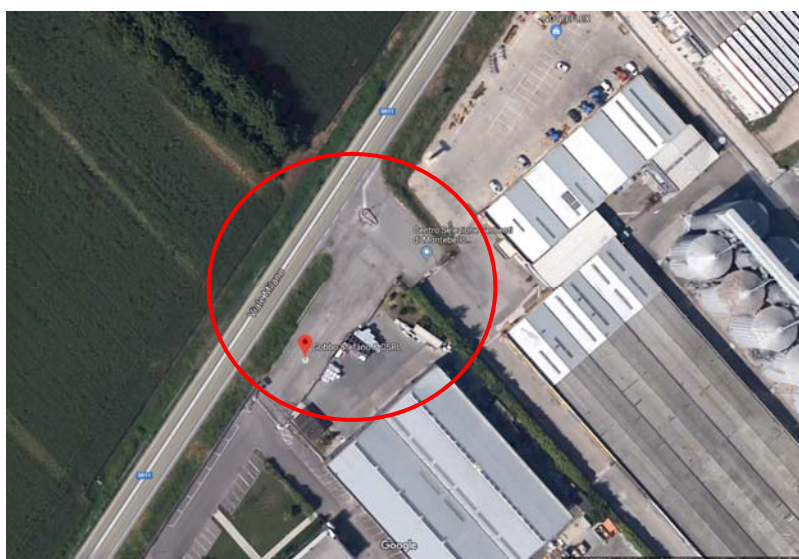


Figura 4: Accesso/Egresso

I percorsi riferibili all'autostrada A4 sono facilmente identificabili:

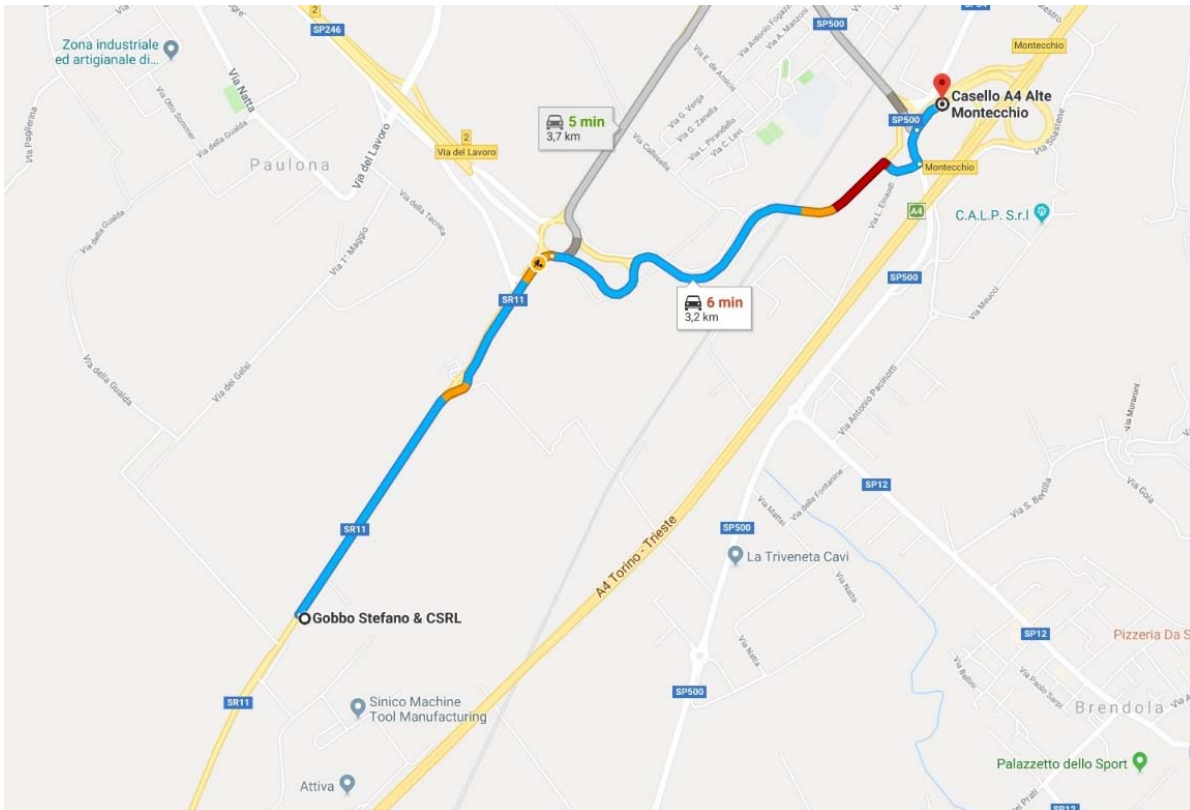


Figura 5: dalla sede dell'attività al Casello autostradale di Montecchio Maggiore

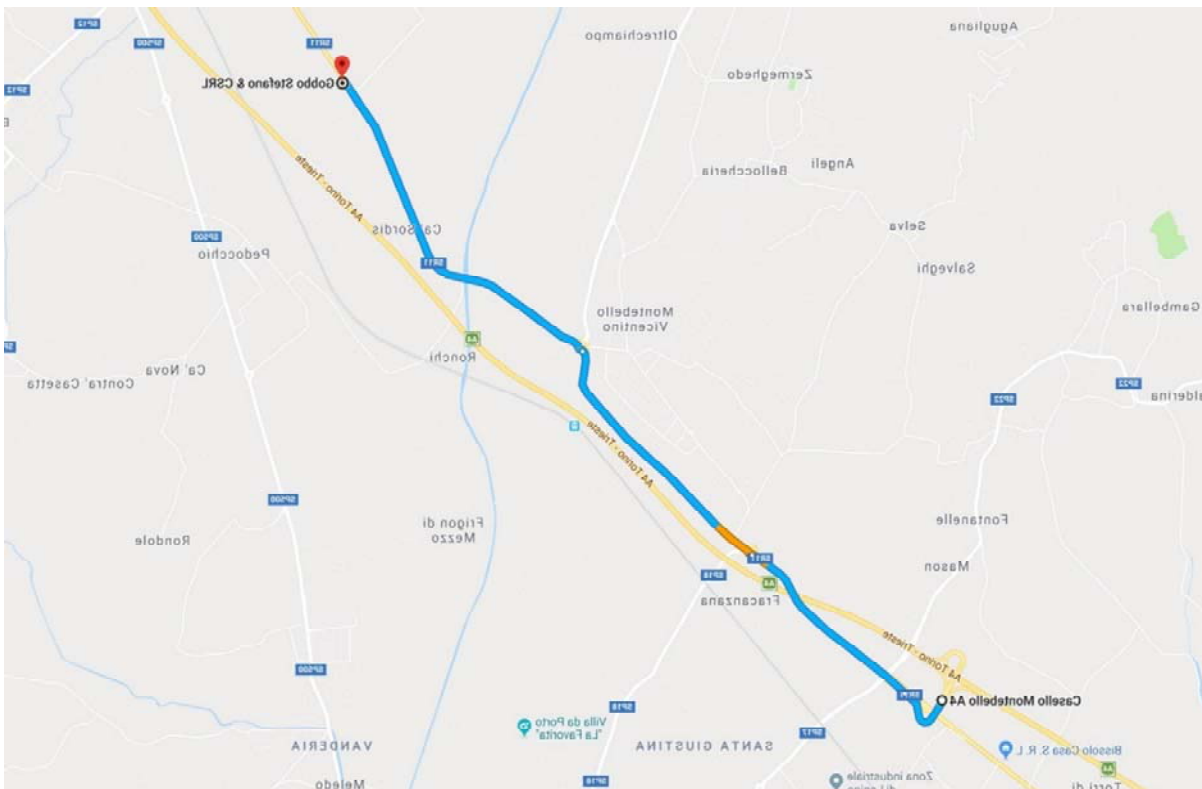


Figura 6: dalla sede dell'attività al Casello autostradale di Montebello Vicentino

Caratterizzazione dell'impatto da agenti fisici

8. Il DM 5/2/98 (allegato 1, Sub allegato 1, punti 3.1 e 3.2) prevede che le tipologie 3.1 e 3.2 di CER abbiano le seguenti caratteristiche: "non radioattivi ai sensi del DLgs 17/03/95 n°230" e non essendoci soglie sui quantitativi trattati al di sopra dei quali rendere obbligatori i controlli di radioattività, la ditta deve ottemperare, per tali tipologie, al Dlgs 230 dotandosi in primis di un misuratore di radiazioni adeguato allo scopo con cui controllare le tipologie di CER. Le caratteristiche di minima del rivelatore di radiazioni sono elencate nella Norma UNI 10897/2016: efficienza di almeno 600 cps/microGy/ora e range energetico da 50 keV e 1,5 MeV.

La direzione aziendale ha deciso di rinunciare alle tipologie 3.1 e 3.2, in quanto non necessarie al volume d'affari dell'impresa.

9. In relazione all'inquinamento luminoso si evidenzia:

- Foto n. 1. i proiettori antistanti il piazzale vanno riorientati in modo che l'angolo γ sia minore o uguale a 90° (il fascio luminoso emesso non superi l'orizzonte);
 - Foto n. 2, il lampione a parete è da sostituire con un apparecchio full cut off.
- Si ricorda inoltre che in caso di ampliamento dovrà essere redatto il progetto illuminotecnico a norma dell'art. 7 della L. R. 17/09.

L'azienda cambierà i lampioni esterni e li sostituirà con proiettori di cui si riporta la scheda tecnica in allegato 6, in tale allegato è riportata anche la dichiarazione del tecnico sull'inclinazione del faro esterno.

Caratterizzazione degli impatti sulla salute dei lavoratori e delle persone

10. In relazione al previsto aumento dei quantitativi trattabili e di quelli massimi di messa in riserva, e probabilmente dello stoccaggio delle MPS si richiede evidenza della situazione rispetto alla necessità o meno di aggiornamento del parere dei VVF (CPI) per i nuovi quantitativi (cat. C ai sensi DPR 151/2011).

Come già descritto l'attività garantisce uno stoccaggio massimo di materiale plastico (rifiuto e materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto) di 600 tonnellate.

Nell'eventualità che la pratica di ampliamento vada a buon fine, si riaggiognerà il CPI.